

Domenico Bilotti

Filiazione, storia e cultura

Per un'analisi retrospettiva delle relazioni interculturali fra tradizione giuridica canonistica e diritto civile italiano in materia di famiglia

Abstract

The aim of this essay is to analyze the topic of filiation considering both canonical and Italian private law perspectives. The distinction of differing types and categories of filiation is traditionally regarded as the most efficacious hermeneutic way to enforce the role of marriage in regulating family relationships. This well-established model is beginning to open up to radically new possibilities emerging from medical-scientific and civil legal perspectives. The presumed secularization of the canonical matrimonial system has not eclipsed its central role in meeting the needs of children and managing spousal relationships, creating a situation in which traditional demands coexist with unforeseen conflicts and social scenarios not previously encountered.

Keywords: Children, Filiation, Marriage, Canon Law, Intercultural, Family Law

Abstract

Scopo del presente saggio è analizzare il tema della filiazione dal punto di vista del diritto canonico e del diritto civile italiano. Distinguere tipi e categorie della filiazione si è storicamente dimostrato il più efficace strumento normativo per rafforzare il ruolo del matrimonio nella regolazione dei rapporti di famiglia. Questo modello consolidato va aprendosi a ipotesi radicalmente nuove nell'ottica medica e in quella giuridico-legale. La presunta secolarizzazione del sistema matrimoniale canonico non ha però eliminato la sua centralità nell'approccio alle esigenze della prole e ai rapporti tra i coniugi, delineando uno scenario simbolico dove istanze tradizionali convivono con ritrovati e problematiche sociali precedentemente non censiti.

Keywords: Prole, Filiazione, Matrimonio, Diritto canonico, Diritto di Famiglia, Interculturale

1. Una premessa: nozioni di famiglia irriducibili a sistema e caratteristiche delle relazioni genitoriali

Interrogarsi sul tema della filiazione è necessità avvertita da giuristi di diverse epoche storiche. La generazione della prole assume questa rilevanza, anche in senso giuridico, perché essa è ritenuta fondamentale ai fini della costituzione e dell'accrescimento di una formazione sociale tipica, qual è la famiglia. Esistono, per altro verso, numerose accezioni di famiglia ed è bene ricordare che il giurista occidentale tende a occuparsi solo di una d'esse (quella come tale individuata dalla legislazione di riferimento in un ordinamento dato). In questi casi, si tende a considerare la famiglia come composta da una sola unità coniugale, invero a prescindere dalla precedente, contestuale o successiva

generazione della prole. È, del resto, di comune esperienza che la formazione sociale familiare finisca per interagire con altri istituti giuridici, intersecandone i profili, ma rimanendone autonoma. Secondo i diversi periodi storici, ad esempio, la famiglia è stata individuata sulla base di una materiale coabitazione tra i suoi componenti; in altre circostanze, elemento caratteristico della famiglia è stato ritenuto la convivenza, che non implica per forza la reiterata coabitazione fisica, ma una comunanza affettiva più impegnativa per la sfera esistenziale dei soggetti che la pongono in essere¹. Tratto distintivo della famiglia, per come normata nei diritti civili occidentali, sembra essere quello dei legami parentali, all'interno dei quali il rilievo più ampio è generalmente e comprensibilmente riconosciuto al rapporto tra i genitori e i figli. Lo schema parentale riesce perciò a includere nella fenomenologia giuridica della filiazione anche istituti esterni alla procreazione biologica (come l'adozione legale²). Quando la famiglia è composta da una sola unità coniugale, ma i parenti conviventi sono esterni e ulteriori alla prole dei coniugi, la dottrina ha parlato di famiglia "estesa"³. Ci sono, però, convivenze che non hanno la forma - e forse talvolta nemmeno la sostanza - dell'unione coniugale, ma che il linguaggio comune, accettandone implicitamente la meritevolezza assiologica, riconduce in ogni caso all'unità familiare. Ci sono, inoltre, famiglie multiple, dove la coabitazione e la convivenza si realizzano tra più unità coniugali, dando vita a un vasto quadro di relazioni intermedie tra i figli di una coppia e, ad esempio, i genitori di un'altra. Si usa, ancora, sempre più spesso il *nomen* sociogiuridico di famiglia ("nucleare", in questo caso) per indicare persino persone che vivono da sole, fuori dai contesti parentali e dalle relazioni coniugali legalmente riconosciute o *de facto* instaurate⁴.

Queste diverse combinazioni ricostruttive, per quanto particolarmente interessanti e attendibili, soprattutto nel solco della nostra civiltà giuridica, non rappresentano per intero tutte le accezioni assunte dal termine "famiglia" e dai vocaboli che lo traducono lessicalmente nei differenti linguaggi. La stessa etimologia del lemma è molto distante dal concreto significato assunto negli ultimi secoli. La famiglia era originariamente il gruppo di sottoposti (o, comunque sia, di soggetti privi di personalità giuridica propria), patrimonio del "capo famiglia", che su di loro e attraverso loro esercitava diritti eminentemente ed esclusivamente propri. Il diritto romano ha esercitato una inconsapevole ma lenta *autoriforma*, che ha fatto perdere assolutezza a questa ricostruzione di rapporti parentali e patrimoniali (l'estensione di cariche e diritti ai plebei, la legislazione sulla capacità femminile e le crescenti attribuzioni imputate alle donne già a partire dall'Impero, la stratificazione di una disciplina non sempre schematica e riduttiva dei rapporti genitoriali e parentali)⁵. Attraverso questa transizione, che assume in realtà a tutti gli effetti la veste di un processo plurisecolare, la famiglia è passata dal fondarsi su un carattere prevalentemente patrimoniale all'assumere dei legami parentali sovente basati sulla consanguineità⁶.

¹ Sulle ricadute giuridiche della distinzione tra convivenza e coabitazione, Galgano (2007: 374).

² Fadiga (2012: 821).

³ Numerose letture dimostrano, almeno a fini descrittivi, l'utilità di questa nozione, anche in culture diverse da quella occidentale. Kaslow-Hyatt (1982: 115 ss.), Martin-Martin (1978), Huebner (2017: 3 ss.).

⁴ Sulla rilevanza giuridica della famiglia di fatto sembra esservi, però, unanime riconoscimento, anche in prospettiva comparatistica e multidisciplinare. Goody (1983), Rodriguez (2012).

⁵ Ciercowski (2006, 90-91), Sanfilippo (2002: 154).

⁶ Il dato è accolto in dottrina sin dalla fine del XIX secolo, come ben dimostra il lungo lavoro del Maine (2012: 134-135).

Altre letture della famiglia, però, si sono conservate in civiltà giuridiche anche contemporanee alla nostra. Nelle comunità gitane, ad esempio, la famiglia sembra applicare un principio di *co-spazialità* (si vive nello stesso posto e, da nomadi, ci si sposta e si converge verso gli stessi posti)⁷. Ciò dà luogo a un vivacissimo reticolato di usi *interni*, persino più forte dei legami di sangue – in quelle comunità pure molto avvertiti, ben oltre la cornice tradizionale del rapporto matrimoniale procreativo, posto a base dell’accezione, peraltro in crisi, della famiglia quale normalmente fissata dal legislatore civile in Occidente.

Nel diritto cinese, in special modo in ambito successorio, il rispetto degli usi familiari non impedisce l’immissione nell’asse ereditario di soggetti non consanguinei che abbiano svolto attività di cura e assistenza nei confronti del *dante causa*. Nel Sud-Est asiatico e nell’Africa Centrale, convivono, ancora, nozioni di famiglia tra loro diverse, ma che spesso sottendono una valutazione non meramente parentale, ma anche pragmaticamente socio-economica (la famiglia, perciò, anche come unità abitativa, fondiaria e patrimoniale: è il caso del *bari* bangladese⁸).

Un’indagine storico-antropologica sulla famiglia, certo non priva di interesse per l’operatore del diritto, rischia di risultare *ultra vires* per il giurista che è più spesso chiamato a misurarsi con singoli istituti, espressivi della trama complessa dei rapporti familiari. Su di essi, resta giusta l’intuizione di Arturo Carlo Jemolo, che concepiva l’intervento regolativo su quei rapporti⁹, in funzione sia normativa sia descrittiva, come residuale. Jemolo si mostrava cauto nell’approccio al diritto di famiglia. Invitava a disciplinare quell’ambito con prudenza e discrezione, in ragione della peculiare intimità della dimensione familiare, anche perché ne riconosceva l’intrinseca e spesso insondabile complessità. L’insieme delle norme in materia gli appariva, perciò, un settore dell’ordinamento giuridico per il quale una legislazione sovrabbondante e poco organica sarebbe stata assolutamente da evitare. Come si vedrà nel seguito dell’analisi, non sempre il diritto positivo italiano è stato in grado di recepire adeguatamente l’opportunità di queste cautele. La prospettiva teorica di Jemolo va certo riletta nel contesto culturale e istituzionale in cui ebbe origine e probabilmente non varrebbe a superare le incognite attuali. Di quella impostazione può però recuperarsi il monito al legislatore a non pretendere di normare in modo esageratamente puntiglioso e redazionalmente inadeguato fattispecie che mal si conciliano con eccessi formalistici e regolativi.

2. Modelli culturali nella legislazione civile italiana e prospettive di riforma

Sul piano delle fonti formali, le norme in materia di filiazione sono sovente ricondotte alla disciplina matrimoniale, che esse integrano o seguono, secondo le diverse impostazioni legislative. In proposito, possono ricordarsi le disposizioni del diritto italiano che correlano l’attuazione dei doveri educativi dei genitori al rispetto delle inclinazioni della prole (l’articolo 147 del Codice civile) o quelle che qualificano la posizione del figlio, rispetto alle relazioni intercorrenti tra i genitori. L’articolo 145, precorrendo una classe di disposizioni che in altre codificazioni si affermerà solo dopo alcuni decenni, prevede che il minore sia sentito dal giudice nel caso di contrasti inerenti la vita familiare. Il

⁷ Pur in calce a uno specifico ordinamento interno, sembra convincente la succinta analisi di Giosan (2008: VI).

⁸ Rahman (2017: 56).

⁹ Jemolo (1957: 241).

figlio minore non si trova, perciò, rispetto ai genitori, in un mero *status subjectionis*. Tenuto conto delle cautele che devono essere approntate per la sua età, per la sua condizione e per non pregiudicare la sua formazione, i suoi punti di vista sull'indirizzo della vita familiare rientrano con pieno diritto nel materiale conoscitivo sulla base del quale il giudice dovrà addivenire alla composizione giurisdizionale del contrasto familiare¹⁰. Riconoscere l'importanza del ruolo filiale non ha però determinato che la disciplina puntuale dei rapporti tra i genitori e i figli trovasse, nelle fonti codicistiche sia canoniche sia statuali, una propria autonoma evidenziazione redazionale o un tessuto normativo di riferimento quantitativamente ampio e diffuso. Quei rapporti, come si è anticipato, vengono normalmente assorbiti nelle disposizioni legali che riguardano il matrimonio, i reciproci diritti e doveri dei coniugi e i loro corrispettivi obblighi nei confronti della prole. Ciò è confermato anche dalle norme sull'accertamento giudiziario della paternità, che non prescindono mai da una analisi sul titolo formale dei rapporti tra il padre e la madre (ad esempio, se tra loro coniugi, conviventi oppure all'interno di una frequentazione occasionale pur sempre idonea alla procreazione).

Da questo punto di vista, il Codice civile italiano eredita uno *stylus* redazionale tipico delle codificazioni di tradizione napoleonica¹¹ e che, in realtà, quella stessa tradizione desumeva dalla canonistica dei secoli precedenti¹²: un orizzonte di senso durevolmente presidiato dalla cultura simbolico-giuridica cristiana. I diritti della prole, anche ove riconosciuti in pienezza, tendono a essere riletti secondo la cornice dei rapporti coniugali dai quali la prole medesima ha avuto origine. Si tratta in ogni caso di un passo in avanti particolarmente significativo rispetto alla regolamentazione romanistica classica, che sbilanciava la tutela delle diverse soggettività familiari nell'autorità del *pater familias*, concedendo attribuzioni generalmente limitate e residuali agli altri componenti dell'unità familiare.

Nella civiltà giuridica occidentale, l'incontro tra le istituzioni romanistiche e il Cristianesimo medievale ha diversificato i paradigmi normativi che regolamentano l'unione familiare, ma non ne ha alterato la fisionomia complessiva. Come dimostra un'ampia letteratura in materia di antropologia familiare, il diritto latino, il diritto canonico e, negli ultimi secoli, il diritto di derivazione napoleonica non hanno adottato *tipi* della famiglia, biologica e legale, realmente irriducibili, mantenendo al contrario una linea di continuità ordinata secondo alcuni istituti tipici (in primo luogo, il matrimonio)¹³. Si è avuto semmai un restringimento della nozione di famiglia, che ne ha reso più visibili i profili di tipicità rispetto alle altre formazioni sociali. Nel diritto romano, la disciplina della *familia* aveva punti di contatto con l'accezione socio-culturale e talvolta giuridico-parentale della *gens*; poggiandosi sulla ribadita centralità del *pater*, le relazioni intersoggettive di questi non si limitavano alla *familia* e alla *gens*, anzi nella pratica sociale erano assai più frequenti rapporti (giuridici e personali) con i *clientes* (i *protetti*). Non è questa la sede per affrontare esaustivamente la varietà terminologica del diritto consuetudinario latino, ma è bene chiarire che alla nozione contemporanea

¹⁰ Questa prevedente peculiarità della codificazione civile italiana si è estesa, pur con margini applicativi resi incerti dalla verosimile fragilità della condizione minorile, a una pluralità di ambiti. Un primo bilancio del percorso di garanzia, che deve seguire il ruolo processuale del minore, in Matteini Chiari (2014).

¹¹ Alcune implicazioni di questa continuità culturalmente orientata trovano ampia prospettazione teorica in Ricca (2010: 521 ss.), nonché in Id. (2011).

¹² Zuanazzi (2018: 259-283).

¹³ Pur con ben altri fini espositivi, è convincente il sintetico inquadramento di Lavrin (1995: 193).

di “cliente” la pratica giuridica latina associava altri due lemmi, di gran lunga più specifici. L’acquirente, secondo le formule contrattuali, era l’*emptor*; a un livello meno vincolante delle relazioni giuridiche, v’era invece il cliente, anche, occasionale di un’attività, l’*adventor*. Pur essendoci, perciò, nel diritto romano un’accezione di famiglia non radicalmente contrapposibile a quella oggi prevalente, in particolar modo nell’individuazione delle relazioni di parentela, il soggetto egemone di quella formazione (il *pater*) era al centro di una rete relazionale così vasta che non si limitava affatto al nucleo familiare e che, al contrario, molto spesso eccedeva i vincoli parentali di origine biologica¹⁴.

Il diritto canonico, recependo in parte l’influenza culturale dei modelli normativi con cui era entrato in contatto nel suo processo di istituzionalizzazione storico-legale, procedette in una direzione distinta, dotandosi nei secoli di un copioso *corpus* giuridico in materia matrimoniale. La dottrina si è spesso chiesta se questa curvatura formalistica fosse coerente rispetto alla *famiglia* della natività e alla nozione teistica della famiglia *trinitaria*. Le risposte volta per volta fornite sono state anche significativamente diverse. Nelle relazioni della natività, sembra prevalere un superamento etico dei moduli normativi matrimoniali ebraici e romani. Quel superamento etico ha trovato come canale esplicativo sul piano teologico il *dogma dell’immacolata concezione*¹⁵. I rapporti di Gesù Cristo con la sua famiglia d’origine (ivi compresa la madre Maria) sono nel racconto evangelico molto limitati e, addirittura, sembrano proiettare fino alle estreme conseguenze la natura antiformalistica dell’unione tra Giuseppe e Maria: la fratellanza invocata da Gesù è nella *fede*, fatta di preghiera e azioni, non nella unità familiare formale o biologica. Anche il modello trinitario appare difficile da ricondurre alle relazioni familiari intese solo sul piano biologico o solo su quello legale: il rapporto *Padre/Figlio* nella relazione trinitaria è inscindibile dallo *Spirito Santo* (non è un caso che la maggior parte delle eresie condannate dalla Chiesa nei primi secoli della storia cristiana traessero origine da visioni diverse della Trinità¹⁶).

La progressiva giuridificazione del diritto matrimoniale canonico è andata in una direzione diversa da quanto almeno *prima facie* potrebbe suggerire il dato scritturale. Quella lettura della natività conteneva *in re ipsa*, in fondo, un paradigma ineguagliabile per la vita umana, al punto che Gesù, figlio di Dio, del Dio trinitario cristiano, per la società del suo tempo era pur sempre figlio di Giuseppe e Maria. Secondo il racconto storico-teologico¹⁷, si trattava di un falegname di età avanzata, soprattutto per l’epoca, e di una giovane che concepisce, *immacolata* (senza avere intrattenuto rapporti carnali con alcuno), prima della celebrazione rituale dell’unione sponsale ebraica.

Se per un certo periodo gli istituti e gli impedimenti del diritto romano vennero certamente ignorati, ancorché non platealmente violati, nelle prime comunità dei cristiani¹⁸, nel diritto canonico medievale la situazione sembra capovolgersi. Sulla base della cultura giuridica del tempo, dove le istituzioni romanistiche convivevano in forme nuove con una diversificata rete di usi locali, il diritto canonico inizia a dettare una disciplina matrimonialistica minuziosa e dettagliata. La cornice

¹⁴ Sanfilippo (2002: 154-155).

¹⁵ Sulla centralità della figura mariana, ancor prima della qualificazione teologico-dogmatica della sua generazione, Vermiglioli (1837: 355 ss.).

¹⁶ Di Fiore (2010: 114 ss.).

¹⁷ Questo approccio ermeneutico è difeso in Sobrino (1995).

¹⁸ Il particolare intreccio di usi, sorto dall’affermazione di un orizzonte etico rinnovato e dalla relazione con una struttura giuridica di tipo imperiale, trova attenta ricostruzione dogmatica in Bellini (2017).

matrimoniale è il rimedio all'umana concupiscenza: la santità del matrimonio nasce dalla sua attitudine procreativa e monogamica, che si proietta nei doveri educativi verso le nuove generazioni dei *christifideles*. La filiazione naturale, non procreata da due coniugi uniti in matrimonio o da essi non riconosciuta quale conseguenza biologica dell'unione matrimoniale, finisce per ricevere un trattamento deteriore, determinato proprio dalla sua non afferenza al modello normativo del matrimonio. La morale cristiana contribuisce a edificare una visione restrittiva della morale sessuale¹⁹, che produce le sue conseguenze sul piano giuridico non meno che nelle pratiche sociali prive di effetti giuridici tipici: la prole naturale non nata da adulterio non raggiunge, né sul piano formale né su quello sostanziale, i diritti della filiazione legittima; quando i figli nascono da una relazione adulterina, alle interdizioni giuridiche si aggiunge un ancor più marcato disdoro sociale.

La scienza canonistica si intesta un'ulteriore evoluzione teorica: ricondurre l'istituto matrimoniale al diritto divino naturale²⁰, per quanto, per secoli, tale operazione dogmatico-teologica sia stata aspramente controversa, non trovando, almeno in apparenza, conferme universalmente riconosciute e dirimenti nell'esegesi biblica. Mano a mano che la regolamentazione canonica matrimoniale si è approfondita, divenendo uno dei settori più copiosi e stratificati di quell'ordinamento, è corrispondentemente aumentata l'attenzione nel ricondurre quel *corpus* normativo a un significato salvifico universale, atto a giustificarlo e a farne percepire come sempre più doverosa l'applicazione.

Soltanto nel XX secolo, col Concilio Vaticano II²¹, la posizione della Chiesa sembra abbandonare una concezione profondamente pessimistica della sessualità, tale da opporvi uno stringente paradigma normativo che funga da *re medium* alla *humana concupiscentia*. Il matrimonio, da istituto contrattuale di immediate ricadute giuspubbliche per il diritto ecclesiale (additare un modello di salvezza che riscatti dalla perdizione), verrà da quel momento riguardato in un'ottica parzialmente diversa, probabilmente influenzata dalle istanze solidaristiche emerse con successo negli ordinamenti secolari. Funzione pratica del vincolo matrimoniale indissolubile non sarà più correggere e orientare la fuorviante tentazione carnale, ma porre in essere una piena *communitas vitae et amoris* tra i coniugi²². Anche questa ricostruzione sottintende una precisa valutazione morale, nel solco della quale la prole è uno dei *bona matrimonii*: un "bene" correlato all'unione matrimoniale e da questa, in qualche misura, presupposto e necessitato²³.

Tra la disciplina della filiazione (se nata all'interno di un'unione matrimoniale o fuori da essa) e l'individuazione di un canone normativo lecito della sessualità umana appaiono esservi rapporti strettissimi. Per questi profili, il diritto scaturente dalla Rivoluzione francese e dall'impero

¹⁹ Foucault (2001), d'Aloja (2004: 92).

²⁰ È probabile che questa ambiziosa costruzione teologica abbia avuto perlomeno il merito di inquadrare le soggettività familiari nel prisma di una sempre più specifica azione giuridico-pastorale. Zuanazzi (2015: 405 ss.).

²¹ Ricerca invece qualche profilo di continuità Grisez (1966: 4-19).

²² I lineamenti per una riflessione evolutiva si erano, pur in misura minore, evidenziati anche prima dell'assise conciliare. V., tra gli altri, l'interessante lavoro interdisciplinare di Bailey (1959).

²³ La natura essenziale dei "beni" del matrimonio, sul piano sacramentale-liturgico come su quello giuridico-effettuale, non può, per altro verso, essere revocata ad istanza di parte o altrimenti derogata ed esclusa dai coniugi nella materiale prosecuzione del rapporto e nel procedimento di formazione dell'atto, stante, ad esempio, il divieto di portata generale di cui al can. 1101, II §. Sui riflessi di natura processuale di questa impostazione, cfr. Stankiewicz (1998, 78); Tinti (2000, 126-127).

napoleonico, modello primigenio del diritto civile statale europeo²⁴, non sembra differire in modo troppo visibile dall'impostazione etico-giuridica a lungo propugnata dall'ordine della Chiesa. Lo Stato, anche in un contesto esteriore laico, garante della libertà religiosa e avverso al confessionismo, rivendica il ruolo di tutore delle relazioni umane, di parametro regolativo della loro liceità²⁵. I figli naturali ricevono uno statuto giuridico di svantaggio rispetto ai figli legittimi: hanno limitazioni di carattere successorio, restano comunque esposti a una valutazione avversativa del contesto sociale, sono spesso implicitamente destinati a un'esistenza più complicata e finanche "nascosta" della filiazione legittima.

La codificazione italiana, nella sua formulazione originaria, costituiva un esempio piuttosto significativo di questo processo giuridico-culturale. Accanto alla tradizionale bipartizione tra figli legittimi e figli naturali, si affiancava in concreto una terza categoria, quella dei figli (non riconosciuti e) non riconoscibili, quali quelli nati da una relazione incestuosa. Questi non erano muniti di alcuna tutela nei confronti dei genitori, al più potendo disporre di un obbligo alimentare durante l'esistenza in vita del genitore e di un assegno vitalizio all'esito del procedimento di successione. Per strano che possa apparire, la Costituzione del 1948 non interviene direttamente su queste visibili asimmetrie: il diritto di famiglia tratteggiato dal Costituente è un ramo dell'ordinamento precipuamente incardinato intorno alla disciplina matrimoniale²⁶. Il testo costituzionale, così attento nei principi fondamentali ai diritti di libertà, all'eguaglianza e alle formazioni sociali, non contiene alcuna esplicita previsione circa l'auspicata unificazione degli *status filiationis*. Le dinamiche applicative del diritto repubblicano confermavano questa impostazione, come dimostrano una serie di istituti e disposizioni. La stessa sopravvivenza della legittimazione implica *a contrario* un giudizio di disvalore nei confronti della filiazione naturale: è attraverso la legittimazione che questa assurge al superiore status di filiazione legittima. Essere figli legittimi è uno status più ambito di quello di figli naturali ed è proprio per questo che l'ordinamento non esclude una classe di norme atte a favorire il conseguimento dello *status legitimitatis*: uno status munito di maggiori tutele e garanzie rispetto a quello "naturale" (in ambito successorio, nei rapporti con i parenti del genitore biologico, persino nella comune considerazione sociale).

Queste considerazioni consentono di evidenziare un altro tratto caratteristico della disciplina in materia di filiazione e di diritti della prole: il *favor prolis* è inestricabilmente legato, nella cultura giuridica occidentale fino a tutto il Novecento, al *favor matrimonii*. Questo legame simbiotico opera tanto nel diritto canonico e nei diritti confessionali delle Chiese cristiane²⁷ quanto nel diritto privato di promanazione statale. Un rapporto così concepito serve in primo luogo a prevenire fenomeni disgregativi dell'unità familiare; il legislatore italiano nel far ciò detta una disciplina pienamente riconducibile al principio romano *pater is est quem numptiae demonstrant*. Il padre del nato è chi ha contratto matrimonio con la madre: si tratta, a ben vedere, di una forte presunzione di paternità, in capo al marito tutte le volte in cui il figlio sia nato in costanza di matrimonio (indicazione ermeneutica recepita pressoché alla lettera dall'art. 231 del Codice civile²⁸).

²⁴ Analizza questo profilo, pur prediligendo come campo d'osservazione la disciplina pubblicistica, Fioravanti (2015).

²⁵ Colombo (2002: 7 ss.).

²⁶ Nicolussi (2010: 165 ss.). Spagna Musso (2008: 1065 ss.).

²⁷ Baltensweiler (1970: 144-151).

²⁸ "Il marito è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio".

Il *favor matrimonii*, inteso come criterio orientante per attuare il *favor prolis* ai fini del riconoscimento giuridico della filiazione legittima, retrocede soltanto in un caso: quello del nato o del concepito durante un matrimonio dichiarato nullo a seguito del concepimento (e *a fortiori* dopo la nascita). La validità del matrimonio non influisce in questi casi sull'attribuzione dello statuto personale; si può concluderne che la dichiarazione di nullità del matrimonio non pregiudica il previo riconoscimento intervenuto dello *status filiationis*.

Quanto all'ordinamento civile dello Stato, la legge n. 219 del 2012 e la successiva n. 76 del 2016 hanno in parte eroso il tradizionale connubio tra il *favor prolis* (*sub specie* del *favor legitimitatis*) e il *favor matrimonii*. La legge del 2012 e la susseguente, perfettibile, decretazione attuativa hanno formalizzato il superamento delle distinzioni di *status* a favore di una visione unitaria della condizione giuridica della prole²⁹. Alcune riserve restano in merito al figlio incestuoso, ma forse anche il retaggio di queste restrizioni può rinvenirsi nel summenzionato processo di assorbimento dei rapporti di filiazione, all'interno di un paradigma antropologico-culturale della sessualità lecita. L'ordinamento continua a trovare meritevoli di uno specifico stigma la relazione e la procreazione incestuose, proiettandone, però, le conseguenze sulla condizione del figlio.

Va anzi osservato come il disvalore sia stato ricondotto a un quadro di misure più eque e rispettose dei diritti del nato o del nascituro. Prima della novella codicistica, era vietato il riconoscimento dei figli incestuosi. Di questa qualificazione si dava un'accezione estensiva, ricomprendendovi i figli nati tra persone tra le quali esistesse un legame di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito e in linea collaterale nel secondo grado (o un vincolo di affinità, stavolta operante solo in linea retta). Le uniche due eccezioni al divieto generale apparivano esigue sul piano statistico e anch'esse particolarmente limitative sul piano formale. Si poteva procedere al riconoscimento dei figli incestuosi o in caso di buona fede del genitore che non conosceva il vincolo di parentela o di affinità (con tutte le difficoltà che in sede probatoria avrebbe determinato il dovere di allegare la buona fede di parte³⁰) o in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio da cui derivava l'affinità dei genitori.

La pratica giudiziaria dei primi decenni dell'ordinamento repubblicano dimostra, comunque, alcuni casi di parziale elusione del disposto normativo, attraverso l'effettuazione del riconoscimento da parte di uno solo dei genitori: ignota *altera parte*, veniva meno la rilevanza giuridica del rapporto tra i due genitori. Il riconoscimento, del resto, non rappresenta un rapporto giuridico, ma una dichiarazione di volontà mediante la quale il soggetto afferma di avere generato un figlio non in costanza di matrimonio. Questo atto, personalissimo oltre che irrevocabile e non recettizio, produce effetti normalmente sottratti alla disponibilità dei privati, ma non determina perciò solo la necessità che sia operato da entrambi i genitori.

Anche il disvalore giuridico imputato all'incesto e fatto proprio dal legislatore secolare sembra entrare in risonanza con una chiara eco canonistica. La pratica delle relazioni incestuose procreative non era invero del tutto eccezionale nella cristianità medievale, soprattutto, e per secoli a venire, nelle grandi dinastie³¹. Il diritto matrimoniale si concretizzava sovente in una negoziazione *inter-familiare* che garantiva alleanze tra casati, a tutti i livelli dell'organizzazione socio-giuridica (soprattutto a quelli

²⁹ Bilotti (2015: 17 ss.).

³⁰ Utile il prospetto di Querzola (2013), che confronta le disposizioni richiamate, nel testo previgente e in quello attuale.

³¹ Di Fiore (2010: 118).

apicali). Il potere ecclesiastico, pur essendo a tutti gli effetti attore politico della società, conservò un atteggiamento molto prudente rispetto a ipotesi di questo tipo. Una parte non irrilevante della tradizione canonistica, pur riconoscendo la natura peccaminosa della relazione incestuosa, manifestava nei confronti dei figli procreative una certa, ancorché riservata, tolleranza: una forma di *pietas*, espressiva dell'*amor Dei*, comunque ostile al carattere pubblico e divisivo dello *strepitum iudicii*. È soprattutto a partire da Innocenzo III che la disciplina matrimoniale, allargando la tipologia degli impedimenti, si fa strumento per limitare le relazioni incestuose e la prole conseguente³². Il maggior rigore normativo, tuttavia, non sempre riesce a elidere la prassi e non impedisce che nei secoli alcuni Autori continuino a manifestare una visione tendenzialmente benigna della filiazione incestuosa, in modo che, per settori cruciali (profili successori, rapporti coi genitori, incapacità civili), i figli incestuosi non dovessero restare del tutto privi di garanzie.

Mutata la cultura giuridica e verosimilmente ridottasi la stessa insorgenza quantitativa del fenomeno, a farsi carico di un generale sfavore nei confronti della relazione adulterina incestuosa, anche per il tramite di una disciplina peggiore della filiazione che ne derivava, è stato soprattutto il diritto statale. La legge 219 citata non ha del tutto rimosso il divieto di riconoscimento; ne ha mutato, piuttosto, le caratteristiche e le funzioni. Dal previgente regime scaturente da una condizione giuridica di irricognoscibilità del figlio, si passa a una disciplina per la quale il riconoscimento è subordinato all'autorizzazione del tribunale, che potrà non operare solo ove concretamente possa giungerne pregiudizio al figlio. È solo la mancanza di un interesse attuale a beneficio del figlio a potere orientare il diniego tribunale, non già una proiezione a suo danno dell'unione socialmente riprovata o riprovevole dei genitori.

La parificazione degli statuti filiali è stata raggiunta coi tempi e con le problematiche attuative ricordate. Se ciò ha in larga misura eroso l'operatività e l'esclusività del *favor legitimitatis*, ciò non vuol dire che il matrimonio abbia perso il carattere di idealtipo normativo nella regolamentazione delle unioni relazionali affettive, come in parte dimostra la stessa entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. Scopo di quella legge, dichiarato nei lavori preparatori, era garantire una cornice tipica di effetti giuridici a unioni non matrimoniali³³, in primo luogo quelle tra persone dello stesso sesso formalmente estromesse dallo *jus connubii*. Sul piano sistematico, però, la legislazione italiana presenta alcune criticità e contraddizioni. A quel tipo di unioni non si riconosce nemmeno testualmente lo *status* matrimoniale, ma tutte le volte in cui la legge non disciplina analiticamente un aspetto rinvia alle disposizioni codicistiche di diritto matrimoniale. Ciò indica, in definitiva, una generale e non dichiarata remora a procedere a una parificazione formale (non contando qui condividerla o riprovarla), ma ancor prima la valenza paradigmatica che il sistema matrimoniale perdurantemente assume nei confronti delle unioni affettive³⁴.

In parte facilitata dalla riforma della filiazione, che fornisce strumenti adeguati di tutela per gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dei figli nati non in costanza di matrimonio, la legge n. 76 non contiene disposizioni di dettaglio sui rapporti tra i conviventi e la prole di entrambi o d'uno solo di essi. Ciò è parzialmente giustificabile con la tradizionale ritrosia dei legislatori (tanto civili quanto

³² Bini (1951: 64-65).

³³ Come rileva la dottrina che per prima si era cimentata nell'esegesi delle nuove norme. Cfr. De Filippis (2016).

³⁴ Sugli effetti di questa natura normativa ideal-tipica, persino nella regolamentazione dello scioglimento del matrimonio, Maternini (2010: 89 ss.).

confessionali) a fornire normative troppo minuziose dei rapporti familiari. È, però, almeno in parte espressivo di quelle remore di ordine politico-sociale che probabilmente hanno guidato il legislatore italiano nella redazione del testo definitivo della legge. Essa ha dovuto contemperare l'esigenza di ridurre per quanto possibile i profili più controversi, e più distanti dal conseguimento di una maggioranza parlamentare e politica, col contestuale intento di massimizzare i margini di tutela a beneficio delle relazioni affettive non matrimoniali.

Non difettano, d'altra parte, ulteriori settori problematici *de iure condito*, che si spera possano tradursi *de iure condendo* in una ricomposizione più organica e coerente del presente sistema normativo. Si fa in questa sede riferimento, ad esempio, alla disciplina sulla fecondazione medicalmente assistita, oggi demandata a una legislazione generale (la legge n. 40 del 2004). Superato lo scoglio di un referendum parzialmente abrogativo per mancato raggiungimento del quorum richiesto, detta legge è stata in punti anche qualificanti della sua originaria stesura radicalmente emendata e innovata dalla giurisprudenza costituzionale e da quella amministrativa³⁵. Sarebbe consigliabile procedere a un riassetto meglio bilanciato e coerente della materia, anche se pure questa volta l'omessa rimodulazione legislativa deve considerarsi conseguenza di un limitato interesse politico delle maggioranze da allora succedutesi, oltre che probabilmente di un difetto di *know how* specialistico nell'approntare un nuovo testo sulle questioni rimaste irrisolte. Si tratterebbe, in realtà, di un banco di prova particolarmente impegnativo che dovrebbe prendere in esame numerosi aspetti dibattuti, a partire dalle forme surrogatorie di maternità sino ai profili di riconoscimento e di riconoscibilità, ai fini dello stato civile *interno*, della prole procreata all'Estero per il tramite di ritrovati medici e di istituti giuridici non riconosciuti nell'ordinamento italiano.

Su problematiche così avvertite è, allora, non del tutto da respingere quella prospettiva che, scettica sulle attuali e reali condizioni di intervento del legislatore, pare preferire un mantenimento del quadro legislativo vigente al rischio di una disciplina novellata, ma inadatta a risolvere le incognite pregresse e verosimilmente destinata a generarne di nuove, soprattutto in caso di basso tenore testuale delle disposizioni eventualmente approvate.

È indiscutibile, del resto, che il complesso delle discipline osservabili in materia di filiazione insista su un canale alternativo tale da restringere o estendere, secondo le diverse impostazioni, l'ambito della filiazione giuridica rispetto a quello della filiazione naturale. La teologia cristiana e il diritto canonico hanno concorso nei secoli a individuare alcuni valori nel sistema dei rapporti di famiglia, sulla base dei quali *misurare* le disposizioni che regolano gli *status* filiali³⁶: il principio di responsabilità nell'assunzione della funzione genitoriale, la stabilità degli *status* conseguiti, la rete di relazioni affettive e solidaristiche nel quadro delle unioni familiari, la superiore tutela dell'interesse del minore (introiettata, peraltro, nel diritto convenzionale internazionale dal Dopoguerra a oggi³⁷).

Il modo migliore per bilanciare queste esigenze è sembrato a lungo essere il principio di corrispondenza tra la verità biologica e la qualificazione legale dello *status* di figlio. Questa è stata l'impostazione dei legislatori civili; questa è stata la prospettiva di ricerca e di studio dei teologi cristiani che, nel diaframma esplicativo del rapporto di filiazione degli uomini con Dio, hanno cercato di attingere una disciplina il più possibile inclusivistica degli statuti filiali.

³⁵ È esaustiva l'esposizione del suddetto *iter* di intervento giurisprudenziale in Campagnoli (2017).

³⁶ Per i riflessi di diritto positivo di questa impostazione teologico-culturale, cfr.. Russo (2011: 356 ss.).

³⁷ Amagliani (2005: 131-133), Gazzoni (2013: 313-321).

3. La normativa canonica e i principi ispiratori: la dialettica tra il *favor matrimonii* e la tutela delle soggettività escluse dalle interpretazioni formalistiche

La normazione canonica, tuttavia, ha coniugato istanze inclusive nella cornice dell'istituto matrimoniale, eleggendo, come ricordato, l'unione tra i coniugi attraverso il matrimonio canonico a *sedes* naturale delle dinamiche procreative. Questo dispositivo giuridico sembra in effetti ampiamente confermato nel diritto confessionale vigente. Sono da ritenersi omologhe tanto le prospettive adottate dal Codice di Diritto Canonico della Chiesa di Roma, quanto quelle assunte nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Come base d'analisi, perciò, si riterrà utile riferirsi in primo luogo alla codificazione occidentale latina, sottolineando, se del caso, le differenze elaborative, che sembrano allo stato non dirimenti. Tra i caratteri essenziali del matrimonio canonico, che i nubendi devono conoscere e accettare ai fini della validità dell'atto, figura la consapevolezza che esso sia *ordinatum ad prolem procreandam*, attraverso l'unione fisica dei coniugi medesimi (*cooperatione aliqua sexuali*)³⁸. La disciplina dettata dal canone 1096 trova almeno due importanti corrispondenze nelle disposizioni di cui ai canoni 1061 e 1055. Il primo insiste sulla qualificazione dell'atto coniugale³⁹, inteso anche in senso materiale, *per se aptum ad proles generationem*; il secondo, in una declinazione forse più rispondente alla inclinazione pure spirituale di quell'*aptum*, parla del matrimonio come di atto *indole sua naturali* destinato al bene dei coniugi, alla generazione e all'educazione della prole⁴⁰. La famiglia cristiana concepita dalla codificazione canonica non è una monade a sé stante, quanto piuttosto la prima unità costitutiva della *ecclesia* medesima, che offre il suo sacramento di salvezza al divenire progressivo delle generazioni.

Forse anche in conseguenza di questa rivendicata continuità sacramentale con la disciplina matrimoniale, l'ordinamento canonico, ancor più dei diritti statuali, tende a presentare un novero quantitativamente molto ridotto di disposizioni relative ai rapporti tra i genitori e i figli. La mole particolarmente contenuta di esplicite previsioni legislative sul punto non impedisce all'interprete di provare a ricavare, in via ermeneutica, principi generali atti a rendere l'applicazione della disciplina più sistematica e puntuale. Non paia strano che nell'enucleazione di quei principi possano risultare d'aiuto i sussidi di fonte non legislativa, ma comunque idonea a supportare l'attuazione concreta delle (poche) norme positive secondo criteri di giustizia. La Santa Sede ha aderito ad alcune importanti convenzioni internazionali, quali la Dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo, ritenuta dalla dogmatica giuridica di orientamento laicale la vera base elaborativa per un diritto dei minori nella comunità degli Stati⁴¹. Quel testo contiene garanzie importanti per la tutela del minore

³⁸ Così la disciplina dettata dal can. 1096: "Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale".

³⁹ "Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità".

⁴⁰ "Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento".

⁴¹ Bobbio (2007: 87).

in una serie di ambiti che altrimenti sarebbero rimasti sprovvisti di pronunciamenti precisi (il lavoro, l'istruzione, la salute) e non è residuale che il primo contesto di vita, la prima formazione sociale generalmente conosciuta dai minori, sia proprio quello dell'unione familiare. La Santa Sede ha redatto pure una *Carta dei diritti della famiglia*: il richiamato documento, sebbene muova dalla necessità di ricostruire sul piano di fede i rapporti tra la famiglia cristiana e la sfera mondana⁴², si dimostra attento agli interessi esistenziali del minore e li propone come architrave di una specifica azione pastorale⁴³.

Le dinamiche aperture del diritto canonico postconciliare attualizzano la tradizione canonistica, all'interno della quale le istanze di garanzia a beneficio della prole erano state assunte in una prospettiva talvolta legalista, corrispondente a schemi giuridici di altre e diverse epoche storiche.

Il diritto canonico non si fermava a distinguere la filiazione in legittima (intercorsa tra genitori tra loro sposati) e non legittima (nata da genitori tra loro non uniti dal vincolo matrimoniale), introducendo al contrario un'ampia serie di categorizzazioni ulteriori. In primo luogo, i figli legittimi venivano considerati *legittimi et naturales* (il caso tipico di corrispondenza tra la verità biologica e l'acquisizione dello *status* filiale) oppure *legittimi tantum*, legittimi, cioè, per mezzo di una procedura legale non coincidente con la procreazione biologica - si pensi, in proposito, al caso dell'adozione legale⁴⁴.

Il retaggio di una prospettiva ordinamentale formalisticamente ancorata alla validità dell'atto matrimoniale riverberava nell'ulteriore differenziazione che riguarda i figli illegittimi: quelli *naturales* nascono da genitori non sposati, ma che un valido matrimonio canonico avrebbero potuto contrarre; quelli *spurii* nascono, invece, da genitori che quel matrimonio non avrebbero potuto celebrare a cagione di un impedimento dirimente. L'ulteriore qualificazione dei figli *spurii*, pur giuridicamente precisa e riconducibile a una intrinseca coerenza sistematica della elaborazione dottrinale che la precedeva, sembra persino troppo minuziosa, dando vita a una pluripartizione della filiazione *spuria* espressiva di quel formalismo poc'anzi ricordato. Sono *adulterini* i figli di genitori dei quali almeno uno sia già unito in matrimonio con un'altra persona; sono *nefarii* i figli nati da genitori tra loro ascendenti e discendenti in linea retta; sono *sacrilegi* i genitori dei quali almeno uno sia impedito da ordine sacro o da professione religiosa; sono *incestuosi* i figli nati da genitori legati da un rapporto di consanguineità o da affinità in linea collaterale. È bene chiarire che questa ricca articolazione interna non determina a carico della prole una pari graduazione di situazioni difettive sul piano legale. Per ciò che riguarda i figli *adulterini* e i figli *sacrilegi*, non era infrequente che i genitori a versare nella condizione di impedimento (ordine, professione religiosa o vincolo con un'altra persona) fossero entrambi, non già solo uno di essi. Anche quest'ultimo profilo, utile al più se si volesse provare una invero molto complessa ricostruzione quantitativa delle diverse fattispecie, non proietta ulteriori conseguenze negative sullo *status filiationis*, se non appunto la riconducibilità a una categoria di

⁴² La base elaborativa del documento (*Carta dei diritti della famiglia*, 22 Ottobre 1983, reperibile in <http://www.vatican.va>), sul quale cfr. Scoponi (2011, 28) e, ancor prima, Kapsa (1996), è costituita sul piano normativo dal pressoché contemporaneo can. 226 della vigente codificazione canonica, che espressamente ritiene il matrimonio e la famiglia strumenti per l'*edificazione del popolo di Dio* (I §) e definisce il diritto di educare posto in capo ai genitori come *obbligo gravissimo* (II §).

⁴³ Vanzi (2006: 103-104).

⁴⁴ Dalla Torre (2018: 202-203).

filiazione naturale guardata con sfavore, in ragione soprattutto della violazione di un impedimento dirimente ad opera dei genitori. Che detta condizione però riguardi l'uno o l'altro di essi o entrambi non implicherà differenziazioni ulteriori né sul piano meramente tipologico, né quanto agli effetti legali della fattispecie.

È anche vero, inoltre, che, mentre gli ordinamenti civili, non solo quelli di derivazione romanistica, prevedevano e talvolta continuano a prevedere limitazioni anche di contenuto patrimoniale nei confronti dei figli naturali, il diritto canonico non ha previsto restrizioni specifiche nei rapporti tra la prole naturale e i genitori. Da questo punto di vista, i due codici avvicendatisi nella storia della normazione canonica del XX secolo sembrerebbero pienamente consonanti; senonché, nel *Codex* del 1917 residuava una qualche ostilità nei confronti della situazione soggettiva del figlio illegittimo non legittimato (e talvolta persino per quello legittimato). La disciplina restrittiva a breve in commento è stata superata dalla codificazione del 1983: quest'ultima, nonostante sia stato complesso e non sempre soddisfacente il processo di giuridificazione delle acquisizioni pastorali del Concilio Vaticano II, proprio rispondendo alle sollecitazioni giunte dall'assise conciliare, ha impresso una visione complessivamente non punitiva delle situazioni *irregolari*.

Nella prima codificazione canonica, si prevedeva che i figli illegittimi non legittimati non potessero accedere ai seminari, né altrimenti ricevere l'ordine sacro. I legittimati erano parimenti ritenuti inidonei alla dignità cardinalizia, all'ufficio episcopale, abaziale, di prelado *nullius* e di superiore maggiore di un istituto religioso. Questo sistema era pur sempre temperabile se nel rescritto pontificio di legittimazione ne fossero stati estesi gli effetti legittimanti anche a questi fini⁴⁵. Ed è vero che le limitazioni e le restrizioni di cui ancora il *Codex* del 1917 si faceva carico incidavano su un numero complessivamente ridotto di situazioni soggettive. D'altra parte, però, va considerato che dette restrizioni implicavano comunque sia un giudizio di sfavore nei confronti della filiazione non legittimata e, talvolta, persino di quella legittimata, tale che in un certo senso la *culpa* dei genitori riverberava nell'esclusione del figlio dalle *dignitates* più importanti e dagli *ordines*.

Queste restrizioni appaiono in contrasto con la propensione caratteristica del diritto canonico a preservare lo *status filiationis* e, in ogni caso, sotto lo schermo giustificativo teorico del *favor matrimonii*, a coltivare un peculiare *favor legitimitatis*, di portata persino più estensiva degli ordinamenti secolari.

Il diritto canonico aveva perdipiù apertamente contraddetto il tipico sfavore con cui il diritto romano si era accostato al matrimonio putativo⁴⁶. Nel sistema romanistico i figli nati dall'unione dichiarata invalida divenivano *ex se* illegittimi. La Chiesa ha all'opposto sempre difeso la situazione soggettiva della prole nel matrimonio putativo e questo insistito sforzo teologico-ermeneutico ha parimenti influenzato i diritti del *secolo*. La disciplina del matrimonio putativo, se pure nell'applicazione concreta ha avuto il merito storico di predisporre delle garanzie per il coniuge di buona fede che avesse ignorato la causa di nullità, nasceva del pari da non irrilevanti esigenze pratiche.

La progressiva formalizzazione degli impedimenti parentali di diritto ecclesiastico alla celebrazione matrimoniale rendeva non sempre agevole nei contraenti una esatta cognizione dell'esistenza di una causa di nullità, soprattutto in una società, quale quella cristiano-medievale e

⁴⁵ Si veda il complesso di disposizioni ricavabili dai cann. 232, 331, 504, 984 e 991 del *Codex Iuris Canonici* del 1917.

⁴⁶ Albisetti (2009: 60). Per una più risalente conferma nella storiografia giuridica italiana, Coviello (1892, 818 ss.).

invero per secoli a venire, che aveva spesso registrato pratiche di segno opposto, con una frequenza non rarefatta di *numptiae inter affines et propinqui*.

Il principio del *favor legitimitatis*, assunto quale precipitato storico-giuridico del *favor matrimonii*, opera in modo ancora più evidente quando l'analisi passa dal matrimonio putativo alla legittimazione *per subsequens matrimonium*. Prima di procedere a una succinta analisi dei tratti caratteristici, è opportuno rimarcare un tratto evolutivo del Codice del 1983 rispetto a quello del 1917, anche in materia di matrimonio putativo: se nella previgente codificazione si faceva espressa menzione dell'esigenza di una forma pubblica di celebrazione delle nozze, questo ulteriore requisito non è più riprodotto alla lettera delle nuove disposizioni, restando invece ben fermo il requisito soggettivo della *bona fides*.

Non è invece prerogativa del nuovo impianto codiciale la disciplina favoristica della legittimazione *per subsequens matrimonium*, che data almeno all'XI secolo nelle fonti normative e che in modo meno estensivo era già conosciuta nelle fonti costantiniane (sia pure richiedendosi l'ulteriore elemento oggettivo di un rapporto intergenitoriale di *concubinatus*)⁴⁷. La legittimazione per successivo matrimonio dei genitori fa retroagire gli effetti del matrimonio sulla prole – la attribuzione dello *status* legittimo – al momento della nascita del figlio e non a partire dalla celebrazione matrimoniale. Si tratta dell'applicazione di un principio accolto già nella Glossa, per cui *ecce quanta est vis matrimonii, ut illegitimos faciat legitimos*: la centralità regolativa del matrimonio nei rapporti di famiglia ne esce addirittura rafforzata⁴⁸. Tre consolidati effetti della legittimazione per matrimonio successivo confermano la bontà di questa prospettazione d'analisi. In primo luogo, l'efficacia della legittimazione susseguente agisce *ipso iure*, non richiedendo un atto autonomo di manifestazione di volontà dei coniugi. Non è richiesto nemmeno il consenso dei figli e, pur se in grado di esprimerlo, nemmeno il loro rifiuto sarebbe idoneo a inficiare la validità dell'atto. Infine, grazie a questo peculiare istituto, è possibile legittimare anche i figli morti prima del matrimonio, col doppio effetto di non degradare ulteriormente la posizione del figlio premorto e di estendere le conseguenti tutele anche agli eventuali nipoti da questi *medio tempore* generati.

Il *favor filiationis*, in questo caso inteso a beneficio della prole tutta e non nell'ottica di farle conseguire lo specifico e più particolaristico *status* della legittimità, è bene operante anche avuto riguardo della disciplina concernente i figli esposti o abbandonati. Una parte della dottrina canonistica, intendendo stavolta in modo troppo angusto il legame tra *favor matrimonii* e filiazione, riteneva che minori e neonati abbandonati dovessero comunque ritenersi illegittimi. Questa tesi faceva leva su una presunzione di fatto per cui l'abbandono fosse conseguente, anche nella *communis opinio*, a una condizione contraria alla legittimità (ad esempio, l'impedimento di uno dei genitori che aveva contratto precedente vincolo, magari con una donna di condizione sociale diversa dalla madre del figlio). La dottrina prevalente perorava, al contrario, la legittimità della prole abbandonata, in modo che per tutte le persone di cui non si conoscevano i genitori fossero estesi gli effetti positivi della legittimazione, presumendo *in dubio pro filio*. Era da provarsi la situazione contraria (l'illegittimità) e anche in quel caso il giudice avrebbe dovuto applicare con prudenza le risultanze acquisite, proprio nell'interesse del figlio⁴⁹.

⁴⁷ Fayer (2005: 45).

⁴⁸ Glossa *Legitimi*, ad c. 6, X 4, 17.

⁴⁹ Vedasi già Contuzzi (1866: 74 ss.).

4. Possibili conclusioni: le sfide comuni all'ordine giuridico secolare e a quello ecclesiale. Profili di interesse per un'indagine laica sul modello familiare evangelico

Quanto sin qui tratteggiato mostra come la canonistica abbia dovuto misurarsi con un retaggio socio-culturale, anche interno all'organizzazione ecclesiale e in essa radicato, non sempre favorevole alla filiazione naturale, che attingeva a un tessuto normativo meno fornito di garanzie legali, rispetto a quella legittima, come tale ordinata sulle conseguenze del matrimonio canonico e di un vincolo rettamente instaurato e perciò indissolubile. In questo contesto, le istanze solidaristiche della teologia cristiana hanno contribuito a correggere gli eccessi della percezione comune e hanno corroborato, anche nelle sistematiche giuridiche laicali, l'importanza di una classe di disposizioni a tutela del figlio e, più in generale, dei soggetti minori. Nella seconda metà del XX secolo, nonostante, come già osservato, il Concilio Vaticano II prima e, benché in misura minore, la codificazione⁵⁰ poi avessero preservato e rafforzato le posizioni più inclusiviste, nel concreto vissuto della comunità ecclesiale queste sensibilità hanno avuto alcune remore a misurarsi non solo con i nuovi ritrovati della tecnica (che hanno radicalmente modificato cicli e condizioni biologiche prima ritenute immutabili), ma anche con le forme nuove dell'affettività relazionale non matrimoniale. La stessa Chiesa che, nei decenni e nei secoli, aveva concorso a livellare e disinnescare le asperità dei diritti civili statuali, davanti a innovazioni di senso che mirano a un mutamento di paradigma nella regolamentazione della filiazione, rischia oggi di approcciare in modo parziale una rinnovata complessità che esige, invece, una risposta etica e pastorale, oltre che specificamente giuridica.

Una delle caratteristiche più dirompenti del mutamento medico-scientifico, nell'ambito delle forme assistite di procreazione, consiste nella sempre più frequente dissociazione tra i genitori biologici, donatori del patrimonio genetico, e i cosiddetti genitori sociali, che riconoscono il nato come proprio figlio, assumendo di questo riconoscimento i diritti e i doveri. Per quanto si tratti di fenomeni fino a un recente passato nemmeno preventivabili, è bene chiarire che queste ipotesi hanno un'incidenza statistica accresciuta, ma non per forza (o non ancora) di massa. Ed è bene anche precisare che gli ordinamenti confessionali e gli ordinamenti civili presentano almeno un punto di contatto nella relazione con le nuove metodologie mediche: il divieto della clonazione umana⁵¹. Il che, per altro verso, non esclude, come recentemente scopertosi, che persino circoscritti esperimenti in tal senso stiano prendendo piede, magari schermandosi dietro finalità terapeutiche e preventive che non è detto essi poi davvero posseggano⁵².

Quanto alle pratiche di procreazione artificiale, invece, potrebbe non sempre essere giuridicamente producente appellarsi a un generale, e non in tutti i casi adeguatamente precisato, primato della legge naturale. È inevitabile che ritrovati quali la fecondazione eterologa (ricorrendo al patrimonio genetico di soggetti esterni alla coppia) costituiscano in tutta evidenza un forte ridimensionamento dell'attitudine procreativa del rapporto sessuale consumatosi all'interno del matrimonio. È, però, altresì inutilmente allarmistico, come pur talvolta è stato, condannare integralmente tutte le tecniche di fecondazione che non corrispondano alla consumazione del matrimonio per come declinata nel diritto canonico classico. L'avanzare delle scienze mediche

⁵⁰ Bettetini, A. (2014: 55 ss.).

⁵¹ Sulla precettività di tale divieto, ad esempio, nell'ordinamento italiano, Salaris (2007: 194).

⁵² Daloso (2018).

consente, tra le altre possibilità, anche una fecondazione assistita omologa che, tramite somministrazioni ormonali e/o regimi terapeutici specifici, conduce al superamento di quella che, appena pochi decenni addietro, sarebbe stata ritenuta una condizione di sterilità permanente.

È un meccanismo affine a quello che viene in luce, con dinamiche persino più dolorose e sofferte, nell'ambito del fine vita e, soprattutto, delle malattie che abbiano raggiunto uno stato di incurabilità. Con l'ausilio delle tecniche scientifiche della metà del secolo scorso, a molti di quegli stati avanzati di malattia non si sarebbe nemmeno arrivati, poiché la medicina non offriva strumenti di contrasto sempre idonei a rallentare il corso del morbo, determinandosi perciò con molto anticipo, rispetto alle terapie attuali, ciò che i giuristi indicano come evento morte. È comunemente accolto che la tecnica e la tecnologia non possano stravolgere i principi fondamentali su cui riposa la pratica giuridica⁵³, ma è altrettanto condiviso che l'azione di queste abbia indirettamente finito per modificare completamente i contesti materiali in cui la pratica giuridica è, appunto, chiamata a realizzarsi. Pretendere di ignorare o di *resettare* questo quadro di riferimento non solo è verosimilmente impossibile sul piano operativo, ma è anche contrindicato per gli studiosi del diritto che con questi nuovi fenomeni di così larga portata sono chiamati a misurarsi.

È del resto acquisito che nel paradigma matrimoniale canonico la procreazione abbia un ruolo fondamentale: la prosecuzione della specie assume le vesti della salvaguardia e dell'accrescimento del popolo di Dio, dal quale la vita procede ed è intesa dono irrinunciabile. È però lo stesso diritto canonico che ha talvolta consentito l'astensione dagli atti sessuali fecondi, senza che ciò comportasse, nell'opinione maggioritaria, l'invalidità dell'atto matrimoniale. Potrebbe essere il caso di unioni celebrate ad un'età particolarmente avanzata o di unioni in cui una delle parti sia incapace di concludere l'atto sessuale, senza che l'altra vi si opponga accettando, anzi, la condizione di fatto senza far venire meno la *communitas vitae et amoris* del diritto matrimoniale post-conciliare⁵⁴. Per stare a controversie ancora più risalenti, già Gregorio IX in una decretale aveva imposto al coniuge sano di un nubente affetto da lebbra di adempiere il *debitum coniugale* senza eccezioni di sorta⁵⁵. La dottrina aveva largamente temperato questa previsione, invero eccessiva, giungendo ad ammettere l'astensione sessuale nel caso di pericolo di contagio per il coniuge non malato o per la prole eventualmente procreata. La sessualità coniugale, in casi del genere, era dalla dottrina scolastica accolta all'opposto in via residuale, solo in quanto necessaria ad evitare il rischio dell'incontinenza.

Ripercorrere ipotesi così apparentemente remote ha uno scopo preciso: rivalorizzare le ipotesi in cui, nel diritto canonico, le interpretazioni più avvertite e inclusivistiche sono riuscite a modificare contesti operativi dove tanto la normativa ecclesiale quanto le determinazioni concrete del *braccio secolare* sembravano andare in tutt'altra direzione. La simbologia e la teologia cristiane hanno influenzato in modo profondo e continuativo il divenire storico della cultura giuridica europea e, in forme diverse, seguitano ad avere un ruolo nella circolazione e nella selezione delle idee che indirizzano la discussione pubblica. È vero anche il meccanismo opposto: il diritto canonico *umano*, esposto al contatto con contesti diversi e ideologie differenti, ha risentito del contributo elaborativo delle scienze giuridiche laicali, in special modo in determinati momenti (si pensi al riguardo allo

⁵³ Quanto alla rilevanza di un limite etico all'esercizio del potere legislativo, anche in ambito canonistico, Zanotti (2013: 2-4).

⁵⁴ Su questo indirizzo, Pocalujko (2011, 19-20); Saje (2003: 142-143).

⁵⁵ Gregorio IX, *Decretales*, X, 4.8, 2.

strumento in sé della codificazione⁵⁶, rispetto al quale la canonistica aveva sempre preferito il modello delle raccolte normative organizzate in un *corpus*). La bidirezionalità di queste reciproche influenze assume una valenza ancora più spiccata nell'ambito della filiazione e, in misura forse minore, del matrimonio: il diritto ecclesiale e il diritto civile condividono a volte gli stessi spazi e le stesse epoche; quando non condividono gli stessi valori, le tensioni e la ricerca di alternative che ne scaturiscono possono additare soluzioni proficue, dinamiche, inedite.

La monogamia e la procreatività, come elementi sostanziali dell'unione matrimoniale, sebbene fossero stati assunti in una prospettiva religiosamente orientata, hanno effettivamente plasmato le culture secolari e i loro ordinamenti⁵⁷, creando intorno a quella nozione dell'unione matrimoniale una lunga continuità nella rappresentazione di senso dei consociati. La crisi di quel modello non può essere negata dal diritto canonico, che con essa pur deve rapportarsi, non solo sul piano pastorale; la stessa crisi non può essere ignorata dal legislatore civile, pena l'emanare riforme discontinue, intempestive e poco giovevoli alla regolamentazione di fattispecie di più recente evidenziazione sociale.

Nella prospettiva canonistica, il crescente numero di Paesi che garantiscono anche a coppie omosessuali il diritto all'adozione rappresenta la negazione di un paradigma del diritto naturale che poneva e pone l'eterosessualità dei coniugi a base della famiglia. Un mero atteggiamento di condanna, però, da un lato non corrisponderebbe all'approccio magisteriale in tema di omosessualità (quantunque critico, esso sembra avere perso *coloriture* aprioristiche o denigratorie⁵⁸), mentre dall'altro espungerebbe dalla riflessione proprio la parte più fragile, la soggettività più debole, del rapporto genitoriale: la prole. E, se i legislatori statali hanno certamente la responsabilità di avere dato luogo a discipline dell'adozione (interna e internazionale) sovente perfettibili e contraddittorie⁵⁹, ciò non vuol dire che l'istituto in sé, proprio per la sua valenza pedagogica, giuridica e immediatamente etica, non meriti una migliore valorizzazione, a prescindere da una visione particolaristica dei rapporti formali intercorrenti tra gli adottanti.

In questo scenario, pare ancor più problematico accostarsi al tema della surrogazione di maternità, che richiama aspetti di molto ulteriori alla già non irrilevante qualificazione delle relazioni tra il nascituro e la genitrice *surrogante*, e i rapporti tra questa e la madre *surrogata*. La possibile osmosi tra la tradizionale elaborazione canonistica avversa ai rapporti familiari *artificiali* e una tendenziale e ancora visibile imperizia regolativa dei legislatori civili potrebbe attivamente essere ricercata in un comune impegno contro quelle forme contrattuali di surrogazione di maternità che, dietro lo schermo di sinallagmi di dubbia congruenza patrimoniale, nascondono invece forme detestabili di "turismo" e "sfruttamento" procreativo⁶⁰. Si rischierebbe di produrre, omettendo la necessità di una riflessione comune, un sistema fondamentalmente ipocrita dove la contrattazione tra due donne

⁵⁶ Fantappiè (2008: 111).

⁵⁷ Mancuso (2013: 183-184), Sgroi (2002: 275-276).

⁵⁸ Resta un giudizio complessivamente avversativo, che comunque sia predilige ormai concentrarsi sui limiti e sulla diffusione dell'orientamento sessuale, più che sulla condotta di vita individuale. V., ad esempio, Sgreccia (2002: 150-151).

⁵⁹ Non si tratta di meri limiti procedurali, per altro verso, ma di istituti problematici che possono incidere anche penetrantemente sull'affettività del minore e sulle strategie educative familiari. In questi termini, Franzini (2013: 13-16).

⁶⁰ Parisi (2018: 35-36).

finisce per porre almeno una delle due in una condizione di subalternità strumentale allo scopo lucrativo dei mediatori dell'accordo.

Il fatto che modelli regolativi simili, peraltro, sia pure con l'intenzione di dare alle norme un carattere promozionale della surrogazione cosiddetta "altruistica", prevedano espressamente l'anonimato del donatore o della surrogante crea una condizione di conflitto tra due situazioni soggettive parimenti meritevoli di tutela: il diritto alla *privacy* di chi si presta ad attuare la surrogazione e il *diritto alla verità* da parte dei nascituri⁶¹. Ai figli nati attraverso ritrovati siffatti può o potrà essere tolto il diritto di ricercare le proprie origine biologiche? Trovare una linea armonica riesce al momento difficile alle normative civili, anche perché esse si trovano da questo punto di vista di fronte a un fenomeno che non ha precedenti regolativi che orientino le scelte legislative. E pure il diritto canonico non si era ancora mai dovuto rapportare alla possibile ricorrenza di ipotesi simili, ma è in principio da evitarsi che esse si carichino dello stigma, come visto, in passato ricaduto, anche oltre il tenore testuale delle norme, sulle forme di filiazione naturale e/o legittimata.

Il modello familiare evangelico, che la canonistica di ogni tempo ha eletto a propria base scritturale e al quale non sono insensibili nemmeno le dottrine ateistiche o di diversa appartenenza religiosa, si connotava per una peculiare attenzione alla centralità dell'*amor* e della *caritas* in qualsiasi tipo di relazione osservabile nel racconto dei *sinottici*. In Giuseppe prevaleva la mitezza (e l'amore) contro l'ovvietà del disonore comunitario e dello scoramento personale; in Maria prevaleva la precoce premura genitoriale e l'assunzione di responsabilità rispetto ai modelli di mera subalternità della soggettività femminile. Gesù a propria volta non disprezzava né la consanguineità né la consuetudine affettiva dei nuclei familiari dalla consanguineità legati, ma annunciava un modello universalistico di famiglia basato sulla pietà e sulla possibilità attuosa di un amore vicendevole, oltre i legami della vecchia tradizione farisaico-legalista⁶². I tempi di oggi non si muovono probabilmente verso rivoluzioni del pensiero così dirompendi: la rincorsa della scienza al proprio continuo superamento e il primato decisionale del momento economico-utilitaristico hanno sopravanzato spesso volte le tensioni all'accoglimento nel diritto di una domanda etica socialmente orientata⁶³. Eppure, anche apparentemente in assenza di attuali e contemporanei modelli universali di relazioni sociali e persino *endofamiliari*, la narrazione evangelica pare possa *tradursi* nella giuridicità interculturale dei giorni nostri in un comune riconoscimento della dignità umana per ciascuna persona: un non riconoscersi più - o non solo - come *Dei filii* ma almeno come *fratres* muniti della medesima soggettività.

Bibliografia

- Agamben, G. 2009. *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Albisetti, A. 2009. *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Milano: Giuffrè.
- Amagliani, R. 2005. *Autonomia privata e diritto di famiglia*, Torino: Giappichelli.

⁶¹ Vesto (2018: 69).

⁶² Il dato è colto anche da quella dottrina che non rimuove dall'analisi le radici socio-culturali ebraiche dello stile di vita e della mentalità di Gesù, oltre che dei suoi primi discepoli. In questi termini, Calimani (2001).

⁶³ Cfr., tra gli altri, Agamben (2009), Irti (2008), Severino (2005).

- Bailey, D. S. 1959. *Sexual Relation in Christian Thought*, New York: Harpers & Brothers.
- Baltensweiler, H. 1970. *Current Developments in the Theology of Marriage in the Reformed Churches*, in Bockle, F. *The future of Marriage as Institution*, New York: Herder & Herder.
- Bellini, P. 2017. *Christianismus de hoc mundo. Fattore religioso e fattore politico nella esperienza dei primi secoli cristiani*, Torino: Giappichelli.
- Bettetini, A. 2014. *Matrimonio, famiglia e società fra diritto e magistero pontificio*, in Aa. Vv., *In margine al Sinodo 2014: riflessioni in punto di diritto su matrimonio e famiglia*, Bari: Cacucci.
- Bilotti, D. 2015. *Filiazione e genitorialità. La prospettiva canonistica alla prova delle riforme civilistiche e della scienza medica*, in *Diritto & Religioni*, 2.
- Bini, M. 1951. *La Chiesa e la libertà di stato in ordine al matrimonio*, Varese: La Tipografica.
- Bobbio, A. 2007. *Gioco e infanzia. La prospettiva ludiforme per la formazione dell'infanzia*, in Id, ed., *I diritti sottili del bambino. Implicazioni pedagogiche e prospettive formative per una nuova cultura dell'infanzia*, Roma: Armando.
- Calimani, R. 2001. *Gesù ebreo*, Milano: Mondadori.
- Campagnoli, M. C. 2017. *Procreazione medicalmente assistita e fecondazione eterologa: il percorso frastagliato della legge 40/2004. Fattispecie, disciplina e profili giurisprudenziali*, Vicalvi: Key.
- Ciercowski, S. 2006. *L'impedimento di parentela legale. Analisi storico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- Colombo, A. 2002. *La società amorosa. Appunti a Fourier per una revisione dell'etica amorosa e sessuale*, Bari: Dedalo.
- Contuzzi, F. P. 1866. *Istituzioni di diritto canonico ad uso delle università*, Napoli: Tipografia Pesole.
- Coviello, L. 1892. *Matrimonio putativo, effetti civili*, in *Giurisprudenza Italiana*, I, 1.
- Dalla Torre, G. 2018. *Lezioni di diritto canonico*, Torino: Giappichelli.
- Daloiso, V. 2018. *Cina, annuncio choc. Nate due bambine col DNA manipolato*, in *Avvenire*, 27 Novembre 2018.
- d'Aloja, L. 2004. *Foucault, il sesso e l'ipotesi repressiva*, in Marzocca O., ed., *Moltiplicare Foucault. Vent'anni dopo*, Milano: Mimesis.
- De Filippis, B. 2016. *Unioni civili e contratti di convivenza*, Assago: Cedam-Wolters Kluwer.
- Di Fiore, G. 2010. *La definizione della dottrina cristiana e le eresie*, in Eco U., ed., *Introduzione al Medioevo*, Milano: Encyclomedia.
- Fadiga, L. 2012. *L'adozione legittimante dei minori*, in Collura G., Lenti L., Mantovani M., eds., *Filiazione*, in Zatti P., diretto da, *Trattato di diritto di famiglia*, Milano: Giuffrè.
- Fantappiè, C. 2008. *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *Il Codex Iuris Canonici (1917)*, Milano: Giuffrè.
- Fayer, C. 2005. *La familia romana. Concubinato – Divorzio – Adulterio*, Roma: l'Erma di Bretschneider.
- Fioravanti, M., ed., 2015. *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Foucault, M. 2001. *La cura di Sé*, Milano: Feltrinelli.
- Franzini, M. 2013. *Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale*, Milano: Franco Angeli.
- Galgano, F. 2007. *Il diritto civile in 27 lezioni*, Milano: Giuffrè.
- Gazzoni, F. 2011. *Manuale di diritto privato*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Giosan, V. 2008. *Preface*, in Fleck G., Rughinis C., eds., *Come Closer: Inclusion and Exclusion of Roma in Present-Day Romanian Society*, Bucharest: Human Dynamics.
- Goody, J. 1983. *The Development of the Family and Marriage in Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Grisez, G. G. 1966. *Marriage Reflections Based on St. Thomas and Vatican Council II*, in *Catholic Mind*, June.
- Huebner, S. R. 2017, *A Mediterranean Family? A Comparative Approach to the Ancient World*, in Ead, Nathan, G., eds., *Mediterranean Families in Antiquity. Households, Extended Families and Domestic Space*, Malden-Oxford: Wiley.
- Irti, N. 2008. *La tenaglia. In difesa dell'ideologia politica*, Roma-Bari: Laterza.

- Jemolo, A. C. 1957. *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e coordinate da Scavo Lombardo L., Milano: Giuffrè.
- Kapsa, M. C. 1996. *L'Enciclica Familiaris Consortio. Sintesi del contenuto*, Bologna: Edizioni Studio Domenicano.
- Kaslow, F. – Hyatt, R. 1982. *Divorce: a Potential Growth Experience for the Extended Family*, in Fischer, E. O., ed., *Impact of Divorce on the Extended Family*, New York: The Haworth Press.
- Lavrin, A. 1995. *Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay (1890-1940)*, Lincoln-London: University of Nebraska Press.
- Maine, H. S. 2012. *Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas*, Cambridge-New York: Cambridge University Press.
- Mancuso, A. S. 2013. *La rilevanza civile del matrimonio degli acattolici*, Roma: Edizioni Nuova Cultura.
- Martin, E. P. – Martin, J. M. 1978. *The Black Extended Family*, Chicago-London: The University of Chicago Press.
- Maternini, M. F. 2010. *La cessazione degli effetti civili del matrimonio*, in Bonilini, G. Tommaseo, F., eds., *Lo scioglimento del matrimonio*, III, Milano: Giuffrè.
- Matteini Chiari, S. 2014. *Il minore nel processo*, Milano: Giuffrè.
- Nicolussi, A. 2010. *Diritto di famiglia e nuove letture della Costituzione*, in D'Agostino, F., ed., *Valori costituzionali per i sessanta anni della Costituzione italiana*, Milano: Giuffrè.
- Parisi, G. 2018. *Prostituzione: aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino: Giappichelli.
- Pokalujko, T. 2011. *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- Querzola, L. 2013. *Il riconoscimento dei figli naturali. La legge n. 219 del 10 Dicembre 2012*, San Lazzaro di Savena: Area 51.
- Rahman, M. Md. 2017. *Bangladeshi Migration to Singapore*, Singapore: Springer Singapore.
- Ricca, M. 2011. *L'ombra del diritto. Le "parti mute" dell'agire sociale e la traduzione intercultural*, in E/C, *Rivista telematica dell'Associazione italiana di studi semiotici*.
- Ricca, M. 2010. *Norma, autorappresentazione identitaria, memoria culturale. Alterità e storia nell'agire giuridico interculturale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2.
- Rodriguez, H. 2012. *The Golden Rules of Marriage*, Burleigh: Zeus Publications.
- Russo, E. 2011. *Studi sul Diritto di Famiglia*, Roma: Gangemi.
- Saje, A. 2003. *La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- Salaris, M. G. 2007. *Corpo umano e diritto civile*, Milano: Giuffrè.
- Sanfilippo, C. 2002. *Istituzioni di diritto romano*, X, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Scoconi, P. 2011. *I divieti matrimoniali in casi singoli*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- Severino, E. 2005. *Il nulla e la poesia. Alla fine dell'età della tecnica: Leopardi*, Milano: Rizzoli.
- Sgreccia, E. 2002. *Manuale di bioetica: aspetti etico-sociali*, Milano: Vita & Pensiero.
- Sgroi, A. 2006. *Il matrimonio civile: contenuto, requisiti e impedimenti*, in Cassano G., ed., *Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, Milano: Giuffrè.
- Sobrinò, J. 1995. *Gesù Cristo liberatore. Lettura storico-teologica di Gesù di Nazareth*, Assisi: Cittadella.
- Spagna Musso, E. 2008. *Scritti di diritto costituzionale*, Milano: Giuffrè.
- Stankiewicz, A. 1998. *Concretizzazione del fatto simulatorio nel "positivus voluntatis actus"*, in Navarrete U., a cura di, *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- Vanzi, A. 2006. *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- Vermiglioli, P. 1837. *Lezioni di diritto canonico esposte secondo l'ordine dei titoli delle Decretali di Gregorio IX*, Perugia: Tipografia Baduel.

- Vesto, A. 2018. *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Torino: Giappichelli.
- Tinti, M. 2000. *Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.
- Zanotti, A. 2013. *Introduzione*, in Atighetchi, D. Milani, D. Rabello, A. M., *Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto*, Torino: Giappichelli.
- Zuanazzi, I. 2018. *Genitorialità e diritti dei figli minori: la proiezione interculturale del diritto canonico*, in Ead, Ruscazio M. C., eds., *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, Tricase: Libellula.
- Zuanazzi, I. 2015. *La famiglia come "soggetto" nel diritto della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LV, II.

domenico_bilotti@yahoo.it

Publicato on line il 21.12.2018